

COSTRUIRE IL FUTURO Onlus

STATUTO

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

È costituita l'Associazione "Costruire il futuro Onlus" in forma di associazione non riconosciuta.

Art. 2: Statuto

L'Associazione "Costruire il futuro Onlus" è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti e per i principi generali del D. Lgs. N. 460 del 04/12/1997 e dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 3: Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale negli aspetti di intervento nel disagio giovanile, di carattere riabilitativo-psicologico, rivolto a minori in situazioni di disagio/disabilità psico-fisica. L'associazione intende fornire risposte concrete e tempestive a fronte di varie problematiche emergenti, nel tempo che intercorre tra la rilevazione del disagio e l'effettiva presa in carico dei servizi competenti, sia a scuola che a domicilio ed intende organizzare momenti socializzanti per bambini in difficoltà a livello emotivo o che presentano condizioni di disabilità psichica o fisica. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie o strumentali al perseguimento dei fini associativi.

TITOLO II-ASSOCIATI E ADERENTI

Art. 4: Ammissione

L'Associazione è aperta a tutti senza distinzione di razza, sesso, religione ed opinioni politiche e garantisce il rispetto dei più ampi principi democratici nell'adozione delle decisioni. Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvederà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a ratificare o meno l'ammissione. Il diniego del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso al Presidente entro 30

giorni, e la decisione finale spetta all'assemblea dei soci. In caso di silenzio del Consiglio Direttivo, la domanda dovrà intendersi accettata.

Art. 5: Adesione

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È prevista una quota associativa annua che potrà essere rivista annualmente dall'Assemblea dell'Associazione. Per l'anno in corso viene fissata in € 20. Il mancato pagamento della quota associativa farà perdere la qualità di associato. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto attivo e passivo nell'Assemblea. I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. È prevista la facoltà di prestare la propria attività in maniera completamente gratuita o mista. Nella forma mista, l'associato fornisce, in parte la propria attività professionale, regolarmente retribuita, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 lettera E art. 10 D.lgs 460 del 04/12/1997, in parte attività aggiuntive gratuite. In ogni caso l'attività retribuita non può eccedere in termini quantitativi l'impegno prestato in attività completamente gratuite.

Art. 6: Perdita della qualità di socio e Recesso

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso dovrà essere notificato al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal momento della sua ricezione. Gli associati che non notificano la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

Art 7: Esclusione

In caso di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. In caso di esclusione l'associato può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione all'Assemblea degli associati, la quale si esprimerà a maggioranza qualificata (3/4) sull'accoglimento dello stesso.

TITOLO III-ORGANI

Art. 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1. L'Assemblea degli associati;
- 2. Il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4. Il segretario del Consiglio Direttivo;
- 5. Il tesoriere dell'Associazione;
- 6. Il Collegio dei revisori dei conti (solo qualora il consiglio direttivo lo reputi necessario)

Art. 9: L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.

Art. 10: Categorie di associati ed aderenti

L'Associazione si compone di tre categorie di associati:

- <u>1.Fondatori</u>: sono coloro che risultano dall'Atto costitutivo. Hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di veto su tutte quelle proposte che alterino i fini associativi.
- <u>2.Ordinari</u>: sono coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in assemblea e verseranno già all'atto dell'ammissione la quota associativa annua.
- <u>3.Sostenitori</u>: sono coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, e che verseranno una quota pari ad almeno il doppio di quella prevista per i soci ordinari.

L'associazione si compone inoltre di due categorie di aderenti:

<u>Onorari:</u> sono coloro la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei consiglieri e approvata dal consiglio direttivo. Si tratta di aderenti che possono dare il loro parere in virtù delle proprie competenze tecniche, giuridiche, ecc.. Non sono vincolati ad oneri di quota. Non hanno diritto di voto.

<u>Juniores:</u> hanno età inferiore ai 18 anni. Sono tenuti a versare annualmente una quota che verrà, di anno in anno stabilita dal Consiglio direttivo. Si impegnano a prestare il loro sostegno allo svolgimento delle attività

sociali ma non hanno diritto di voto in Assemblea, tuttavia potranno provvedere all'elezione di un loro rappresentante in seno all'Assemblea, che li rappresenti. Tale rappresentante ha diritto di voto.

Art. 11: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea di riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione avverrà almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati ed aderenti a mezzo telefono, posta, mail, fax o telegramma, a seconda del recapito risultante nel libro degli associati ed aderenti all'Associazione, L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

Art. 12: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo e del tesoriere e alla nomina dei revisori dei conti, qualora il Consiglio Direttivo ne rilevi la necessità;
- 2. a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- 3. a deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- 4. ad approvare il regolamento, se previsto, che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- a deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- a deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del suo patrimonio;
- 7. a pronunciarsi sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi.

Art. 13: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti associati che rappresentino i due terzi del totale degli associati. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di

voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà degli iscritti. Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'Assemblea di seconda convocazione delibera, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla prima convocazione; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti all'Associazione. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca degli organi uninominali, nonché lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, devono essere sempre prese con le maggioranze previste dal secondo comma. In caso di esercizio da parte dei soci fondatori del diritto di veto le deliberazioni contrarie non hanno in alcun caso validità.

Art. 14: Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 15: Deleghe

In caso di assenza è prevista la possibilità di conferire delega in forma scritta esclusivamente ad altri associati. La delega deve essere vincolata, dove per delega vincolata si deve intendere una delega con la quale il delegante esprime in forma scritta al delegato le intenzioni da esprimere in Assemblea sui punti dell'ordine del giorno, deve essere espressamente prevista la rinuncia a tale diritto. Ogni aderente non può avere più di una delega.

Art 16: Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea per la durata di sette anni. Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di recesso o di decesso o esclusione di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'associazione. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio procede ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere che saranno successivamente sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli associati. Il Consiglio procede all'eventuale compilazione del regolamento associativo, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica sette anni; è eletto dall'Assemblea, tra gli associati, con le maggioranze previste dall'art. 13 comma 2. Per la revoca del Presidente del Consiglio Direttivo sono richieste le maggioranze di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Al Presidente compete, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve provvedere all'immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Art. 18: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli associati ed aderenti. Il Segretario è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 19: Il Tesoriere

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e preventivo, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il tesoriere cura la tenuta del Libro delle entrate e delle uscite, nonché di tutte le pezze giustificative. Il Tesoriere è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV-PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20: Patrimonio

Il Patrimonio è costituito: 1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale per preseguire le finalità dell'associazione quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali; ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso al sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

Art. 21: Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 22: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 23: Bilancio



Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 24: Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI-DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 26: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.